



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Via San Rocco n.1 -82030 Frasso Telesino (Bn)

Tel. 0824/973024 – Fax 0824/973025 – P.E.C.: utc@pec.comune.frassotelesino.bn.it

ORDINANZA N. 21 DEL 20.11.2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Regimazione e convogliamento delle acque meteoriche

IL SINDACO

ESAMINATO

Lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad USO pubblico nel territorio del Comune di FRASSO TELESINO;

CONSIDERATO

-Che ai sensi dell' art. 31 (Manutenzione delle ripe) del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i:

"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

-Che ai sensi dell'art. 32 (Condotta delle acque) del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i:

"Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi ";

-Che ai sensi dell'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i:

"I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità dei confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza".

VERIFICATO

che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI

L' art. 50 dei D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

gli art. 1, 16, 17, 18, 19, 20 e 30. del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) gli 915, artt.913, 916, 1090 e 1091 del Codice Civile;

il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

il Regolamento locale di Igiene;

RILEVATA

l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.

SENTITO

il Comando di Polizia Municipale.

ORDINA

Tutti i proprietari di immobili e terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Frasso Telesino dovranno:

-Provvedere alla manutenzione delle ripe dei fondi confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di

sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere fronteggianti le strade), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono, altresì, realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

-Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui delle lavorazioni agricole e della vegetazione, in particolare:

1. I fondi rustici siano dotati di canali o scoli, con pendenze interne, ad opportuna distanza, a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a m 40,00, in modo da contenere la lunghezza del pendio, sul quale può svilupparsi il fenomeno di ruscellamento, tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento delle acque di pioggia, ponendo maggiore attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque;

2. Ripristino e costante manutenzione dei canali di scolo delle acque esistenti, in modo da evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

3. Mantenere l'aratura ad una distanza sufficiente dai cigli di scarpata, in modo da evitare rapporto di fango e detriti sulla sede stradale.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le sedi stradali, dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla **Polizia Municipale** sulle strade comunali e vicinati ad uso pubblico dalla **Polizia Provinciale** e dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** sulle strade provinciali e regionali ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall' **art. 12** del Nuovo Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all' esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60,

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga notificata:

Dirigente LL.PP – Sede;

Comando Polizia Municipale -Sede;

Comando Stazione CC di Benevento;

Provincia di Benevento Settore Tecnico;

Messo comunale per l'affissione all' Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Di Cerbo Giuseppe

